

## APPROFONDIMENTO CIVILE

## La bicicletta non basta, i riders sono lavoratori subordinati (Cass. n. 28772/2025)

<b>Data pubblicazione:</b>	04/11/2025
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

### Contenuto

Li abbiamo visti sfrecciare tra i semafori, carichi di zaini colorati e algoritmi invisibili. I **ciclofattorini**, o rider, non sono più figure ibride tra autonomia e subordinazione: per la **Cassazione** lo status è chiaro, **sono collaboratori etero-organizzati** e, dunque, beneficiari delle **tutele del lavoro subordinato**.

Con la **sentenza n. 28772/2025**, la Suprema Corte ribadisce e rafforza l'orientamento già espresso in passato, confermando la decisione della **Corte d'Appello di Torino**: il rapporto tra rider e piattaforme digitali rientra pienamente nel meccanismo "rimediale" dell'**art. 2 del D.Lgs. 81/2015**.

#### L'ART. 2 D.LGS. 81/2015: UNA NORMA "RIMEDIALE"

Secondo l'articolo 2 del decreto, **alle collaborazioni continuative, personali e organizzate dal committente** si applica la **disciplina del lavoro subordinato**, anche se il contratto resta formalmente di natura autonoma.

Un escamotage legislativo definito "rimediale", perché **cura** una stortura: rapporti di lavoro apparentemente autonomi ma sostanzialmente dipendenti.

#### "LA BICI È MIA" NON BASTA

L'azienda di consegne aveva tentato di difendersi sostenendo che l'uso di biciclette di proprietà dei rider fosse indice di autonomia.

Argomento respinto con fermezza: per la Corte, **non è il mezzo di trasporto a decidere la natura del rapporto**, ma **chi ne stabilisce tempi, luoghi e modalità operative**.

Il rider, infatti, non può delegare le consegne ad altri, e questa impossibilità conferma il carattere **esclusivamente personale** della prestazione.

### **CONTINUITÀ E TURNI: IL TEMPO È ORGANIZZATO DAL COMMITTENTE**

Altro punto chiave: la **continuità** del rapporto.

Non conta solo la frequenza effettiva delle consegne, ma anche i **turni prenotati** dal lavoratore.

La società aveva il potere di sostituire il rider o assegnare diversamente le consegne, segno evidente di una **organizzazione unilaterale**.

Come ha rilevato la Cassazione, l'attività dei ciclofattorini non è occasionale ma **programmata e ripetuta nel tempo**, anche se con pause o intervalli.

### **L'ALGORITMO COMANDA: L'ETERO-ORGANIZZAZIONE DIGITALE**

L'aspetto più innovativo della decisione riguarda l'**etero-organizzazione algoritmica**. Nel caso di specie, il sistema di assegnazione delle consegne era gestito da un **algoritmo aziendale** che determinava tempi, rotte e penalità.

Il rider doveva completare ogni consegna **entro 30 minuti**, pena la perdita di priorità o l'esclusione dai turni futuri.

Una dinamica che, per la Cassazione, equivale a un **potere direttivo e disciplinare in forma digitale** — e che quindi fa scattare l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

### **CONCLUSIONI**

Non è la bicicletta a rendere libero un rider, Non serve un ufficio per essere dipendenti, basta un algoritmo che ti dica dove, quando e come pedalare, che decide tutto, anche quando puoi fermarti a respirare.

Questa decisione apre la strada a nuove rivendicazioni per migliaia di rider, che potranno invocare le tutele del lavoro subordinato.

**Avv. Michelealfredo Chiariello** Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme

giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti [www.avvmichelealfredochiariello.it](http://www.avvmichelealfredochiariello.it) e [www.studiolegalechiariello.it](http://www.studiolegalechiariello.it), nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.